

Regione Molise

Art.12 - L.R. 26-1-2012 n. 2

Legge finanziaria regionale 2012.

Publicata nel B.U. Molise 28 gennaio 2012, n. 2, edizione straordinaria.

Art. 12 Abolizione dell'assegno vitalizio ai Consiglieri regionali.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10.
2. Per coloro che percepiscono l'assegno vitalizio e per coloro che hanno già maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1988, n. 10, e di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8 (7).
3. Per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale in carica nella X legislatura l'esercizio del mandato, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non produce alcun effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio.
4. Gli uffici competenti provvedono al rimborso dei contributi eventualmente versati dai consiglieri regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la percezione dell'assegno vitalizio ai sensi della legge regionale n. 10/1988.
5. I consiglieri regionali eletti nella X legislatura, che lo richiedano, versano, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, contributi previdenziali secondo le modalità previste per il sistema contributivo, nella misura del 16 per cento dell'indennità di funzione percepita al netto delle ritenute fiscali.
6. Con successivo provvedimento legislativo, da approvarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina del sistema previdenziale contributivo secondo i principi del presente articolo ed è fissata l'età minima per l'accesso al trattamento pensionistico.
7. [All'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 8 (Disposizioni sulla rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali) sono abrogati, al comma 3, le parole "fatta eccezione per gli assegni vitalizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4", nonché il comma 4] (8).

(7) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 7 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Per i consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono l'assegno vitalizio secondo la previgente normativa o che, alla stessa data, hanno maturato i requisiti di contribuzione previsti per la corresponsione dell'assegno vitalizio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni.».

(8) Comma abrogato dall' art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 7 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' art. 9 della

stessa legge). In pari tempo il suddetto comma 1 ha disposto la reviviscenza, con la medesima decorrenza, del testo precedente dei commi 3 e 4 dell' art. 1, L.R. 24 maggio 2006, n. 8, che erano stati, rispettivamente, modificato e abrogato, in un primo momento, dal presente comma.